



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art.1, comma 2 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247 e s.m.i;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 06/12/2011 n. 201 e s.m.i;
- VISTO l'art 14 della L. n. 26 del 28/03/2019;
- VISTO l'art. 7, comma 1 della L.R. n. 14/2019;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare prot. n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO il vigente C.C.R.L. del personale della Regione Siciliana con qualifica Dirigenziale;
- VISTA l'istanza del 11/09/2019 - trasmessa dall'Unità di Staff 1 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con nota prot. n. 47442 del 12/09/2020 ed assunta al PG di questo Dipartimento F.P. in pari data al n. 101976 - con la quale la Dott.ssa Palagonia Filippa Maria nata a xxxxxxxx il xxxxxx, Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, avendo maturato i requisiti per l'accesso al prepensionamento anticipato (quota 100), ha chiesto di essere posta in quiescenza a decorrere dal 09/04/2020, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.L. n. 4/2019, convertito con modifiche dalla L. n. 26/2019 ed in applicazione dell'art.7, comma 1 della Legge Regionale n. 14/2019;
- VISTO il D.A. n. 5775/Gr.I del 23/11/1996 - registrato dalla competente Ragioneria Centrale il 16/12/1996 al n. 7984 - con il quale, tra gli altri, a decorrere dal 23/11/1996 la Dott.ssa Palagonia Filippa Maria è stata nominata nella qualifica di Dirigente tecnico in prova – VIII livello – del ruolo tecnico del Bilancio, di cui alla tab. “C” annessa alla L.R. n. 41/85, assumendo effettivo servizio il 01/02/1997;
- VISTO il D.D.S n. 558 del 05/02/2003 - annotato dalla competente Ragioneria Centrale il 06/03/2003 al n. 846 - con il quale, a favore della Dott.ssa Palagonia Filippa Maria, sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza senza onere di riscatto, con il servizio prestato presso l'Amministrazione Regionale, complessivi AA. 09 MM. 08 GG. 21;
- VISTO il D.D.S n. 4346 del 29/09/2004 - annotato dalla competente Ragioneria Centrale il 12/10/2004 al n. 5092 - con il quale alla Dott.ssa Palagonia Filippa Maria, ai sensi dell'art. n.2 della L. 29/79, sono stati riconosciuti, ai fini di quiescenza, complessivi AA. 05 MM. 00 GG. 31;
- VISTO il D.D.G. n. 3609 del 17/09/2002 - vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 26/09/2002 al n. 331 - con il quale la Dott.ssa Palagonia Filippa Maria è stata inquadrata, con decorrenza 17/05/2000, nella terza fascia dirigenziale di cui all'art. 6, c.1, della L.R. n.10/2000;
- VISTO lo stato matricolare regionale;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 58892 del 03/07/2020 - con la quale si comunica che a decorrere dal **16/10/2020**, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con contestuale cancellazione dal ruolo della Dott.ssa Palagonia Filippa Maria;
- ACCERTATO che la Dott.ssa Palagonia Filippa Maria alla data del 15/10/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 64, mesi 01 e giorni 27 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 01/02/97 al 15/10/2020	23	8	15
Ricongiunzione servizi (decreto n. 558/2003)	9	8	21
Riconoscimento servizi L. 29/79 (decreto n. 4346/2004)	5	0	31
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

ACCERTATO altresì che alla predetta data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore alla quota 100 prescritto per la quota;  
RITENUTO pertanto di dovere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/10/2020 è risolto il rapporto di lavoro della Dott.ssa Palagonia Filippa Maria nata a xxxxxxxx il xxxxxxxx - Dirigente di terza fascia - e, contestualmente, la stessa, dalla medesima data è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con diritto a pensione.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 22/09/2020

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to C. Madonia

VISTO: SI PUBBLICHI  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3  
F.to G.G.. Palagonia

Originale agli atti d'ufficio